

- 5 NOV. 2003

N. 18988

All. UAU di Art. 1

N. 33471 di Rep. 1

STATUTO

DELLA ASSOCIAZIONE "MADRE CORAGGIO"

Art. 1

E' costituita in Perugia l'Associazione di volontariato denominata "MADRE CORAGGIO - ONLUS", con sede in Perugia, Via Menicucci n. 32.


Essa fonda le sue attività associative sui principi costituzionali di democrazia e della partecipazione sociale. E' apartitica, aconfessionale ed esclude qualsiasi fine di lucro e di remunerazione sia per l'associazione sia per i soci.

L'appartenenza alla associazione, gratuita e volontaria, costituisce un atto di solidarietà e di dovere civico.

Art. 2

Gli scopi dell'associazione sono:

- 1 - promuovere una cultura della solidarietà, della tolleranza, del rispetto delle diversità, del superamento di tutti i pregiudizi sociali, culturali e scientifici che ancora oggi condizionano il percorso esistenziale di tante persone svantaggiate e impediscono il pieno sviluppo della loro personalità;
- 2 - contribuire all'attuazione di politiche sociali che ricollochino al centro il diritto alla salute e alla vita di relazione sociale, che assicurino ri



sorse finanziarie necessarie ad una riqualificazione dei servizi e delle strutture di tutela della salute mentale e in generale psicofisica;

3 - offrire uno spazio di incontro, di sostegno e di informazione ai familiari dei malati affinché possano scambiarsi esperienze ed insieme intervenire per una migliore soluzione dei loro problemi.

4 - L'associazione tende alla realizzazione dei detti scopi:

- attraverso verifiche della qualità e dell'adeguatezza delle strutture dei servizi pubblici e privati con particolare attenzione a quelli rivolti a bambini dagli 0 o 3 anni nonché ai "disabili" di ogni età;

- attraverso incontri con gli operatori;

- attraverso iniziative di sensibilizzazione di stimolo nei confronti delle istituzioni;

- diffondendo tramite i mass media, o ogni altra forma di diffusione ritenuta idonea, la conoscenza delle problematiche attuali e delle difficoltà inerenti all'assistenza e al sostegno dei "malati" e dei loro familiari;

- stimolando il pubblico dibattito e la collaborazione di tutti coloro che per la loro sensibilità e formazione, sono in grado di offrire un contributo;

5 - Inoltre per quanto attiene all'assistenza ai disabili, anche se non interdetti nè inabilitati, l'Associazione collaborerà con i Comuni e con le Unità Sanitarie Locali dell'Umbria in tutte le iniziative da essi adottate e da adottarsi ai sensi dell'art. 23 della legge Regione Umbria n. 3 del 1997, 1° e 2° comma, e giusta i criteri definiti dalla Giunta Regionale ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, nonchè in virtù di ogni altra legge Nazionale o Regionale, in materia vigente o successiva, e di ogni disposizione attuativa delle stesse da parte dei Comuni e delle U.S.L..


In particolare e per l'intanto l'Associazione parteciperà alle attività del servizio di sostegno denominato "Ufficio Tutela" istituito dalla U.S.L. n.2 del Peruginò, sia nel previsto Gruppo di lavoro Permanente sia in ogni altra forma e con ogni altra modalità che le sarà richiesta o che, da essa stessa proposta, venisse accolta.

L'associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, può compiere qualsiasi atto giuridico ed assumere tutti i diritti compatibili con la sua natura.

Art. 3

I soci sono:

- soci effettivi: malati idonei ai sensi delle leg-



gi vigenti, loro familiari, gli operatori sanitari e sociali ed ogni soggetto privato e pubblico che condivide gli scopi dell'associazione;

- soci sostenitori: coloro che danno un contributo finanziario consistente;

- sono onorari: coloro che sono invitati a far parte dell'Associazione per un apporto di carattere culturale, scientifico, organizzativo o politico.

Tutti i soci delle suindicate categorie hanno eguali diritti ed obblighi nei confronti dell'associazione.

La quota associativa e in generale la partecipazione all'associazione sono intrasferibili per atto tra vivi.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, sotto qualsiasi forma.

Art. 4

Organi dell'Associazione sono:

- a) - l'assemblea dei soci;
- b) - il Comitato Direttivo;
- c) - il Presidente;
- d) - il Vice Presidente, che lo sostituisce in ogni caso di impedimento od assenza;
- e) - il Segretario;

f) - il Tesoriere;

g) - il Collegio dei Revisori.

Tutte le cariche associative sono gratuite.

Art. 5


L'assemblea è convocata dal Comitato Direttivo tramite invito o altro mezzo di comunicazione almeno quindici giorni prima della data di svolgimento. È presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo o, in mancanza, da persona nominata dall'Assemblea. Il

Presidente nomina un Segretario ed eventualmente due scrutatori. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Le delibere dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza della maggioranza dei suoi iscritti. In seconda convocazione le deliberà-

zioni sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti. Ogni socio non potrà rappresentare più di cinque soci.

L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti il Comitato Direttivo e il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o



per statuto.

Art. 6

Il Comitato Direttivo è composto da almeno cinque persone elette dall'assemblea dei soci, previa determinazione da parte della stessa del numero di membri da eleggere.

Il Comitato Direttivo:

a - nomina, al suo interno, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;

b - decide sulla collaborazione con altre associazioni;

c - propone e decide sulla accettazione dei soci.

Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni ed i componenti sono rieleggibili.

La medesima carica non può essere ricoperta dalla stessa persona per più di due mandati consecutivi.

Il Comitato Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno e che ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei presenti.

Il Comitato è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente o, mancando quest'ul-

timo, da un delegato del Presidente.

Delle riunioni del Comitato verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Nomina e revoca nel suo seno o fra soci rappresentanti o delegati permanenti dell'Associazione in

Enti, organismi, commissioni, gruppi di Lavoro, costituiti od istituendi da parte della Regione Um-

bria, dei Comuni, delle U.S.L. e di qualsiasi altra

Istituzione od Entità pubblica o privata, Autorità,

Ufficio, consorzio, associazione o raggruppamento di associazioni similari, affini, analoghi o atti-

nenti compatibili per caratteristiche morali e sociali e per finalità con l'Associazione e sempreché

tale rappresentanza non venga assunta in via permanente dal Presidente dell'Associazione stessa.

Art. 7

Il Presidente presiede il Comitato Direttivo ed ha



la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio; rimette alla Assemblea dei soci le questioni più delicate che non sia possibile risolvere in seno al Comitato Direttivo.

Art. 8

Il Segretario redige i verbali, tiene le relazioni interne ed esterne secondo le direttive e nell'ambito delle competenze a lui delegate dal Presidente.

Art. 9

Il tesoriere cura le questioni ed i rapporti finanziari, i flussi finanziari e le spese; redige i preventivi ed i consuntivi.

Art. 10

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituiti:

- a) dalle quote associative;
- b) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;



c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo.

L'associazione non persegue scopi di lucro, per cui la gestione è finalizzata al pareggio tra oneri ed entrate; eventuali eccedenze attive sono destinate esclusivamente a potenziare e sostenere le attività associative.

E' fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che ciò sia imposto dalla legge.

Art. 11

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo, che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione; il bilancio si intenderà approvato qualora riporti il voto favorevole di almeno la maggioranza degli associati.

Art. 12

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri, eletti annualmente dall'Assemblea dei Soci. I revi-



sori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali.

Art. 13

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei soci la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.


I beni che eventualmente residuino una volta esaurita la fase della liquidazione saranno interamente devoluti ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 legge 23/12/1996 n. 662.

Art. 14

Tutte le eventuali controversie tra soci e tra costoro e l'associazione o i suoi organi saranno sottoposte alla competenza di tre probiviri, da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura e il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 15

Per quant'altro non previsto nel presente statuto si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia di associazioni non riconosciute e alle norme speciali in tema di organizzazioni "non profit".



Copia autentica in conformità all'originale firmato in ogni suo foglio a norma di Legge.

La presente copia consta di complessivi fogli 10 e di pagine 19 e viene da me Notaio rilasciata per gli usi dalla Legge consentiti.

Perugia, li 8 GIU. 1999



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

recibido ante

Antes

